



FAVARO SERVIZI E CONSULENZE

Spettabili Clienti
Loro indirizzo

Villotta di Chions, 04 dicembre 2020

Oggetto: **DPCM 3 DICEMBRE 2020**

Gentili clienti,

come saprete, il Governo ha approvato un nuovo decreto contenente nuove disposizioni per il contrasto all'epidemia attualmente in corso.

Resta fondamentale confermato l'impianto originario del DPCM del 3 novembre scorso, che classifica l'Italia in tre zone di vario colore, **gialla (per tutto il territorio nazionale)**, **arancione (scenario di elevata gravità, livello 3 di rischio alto)** e **rossa (scenario di massima gravità, livello 4 di rischio alto)** determinato in base al rischio e certificato da Ordinanza del Ministero della Salute. In base al colore (e allo scenario di rischio) verranno applicate norme più o meno stringenti. In ulteriore aggiunta a quanto già disposto, sono state previste specifiche disposizioni da applicarsi in questo periodo di festività.

Con la presente circolare desideriamo informarVi in maniera schematica ma puntuale di tutte le novità previste dal nuovo provvedimento che possano essere di vostro interesse.

NORME VALIDE DAL 4 DICEMBRE IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE (scenario giallo)

Regioni attualmente interessate: Lazio, Liguria, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Sicilia, Veneto

- 1) Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono vietati gli spostamenti, se non per **comprovate** esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (**NECESSARIA AUTOCERTIFICAZIONE!**); è sempre possibile rientrare, anche nelle ore notturne, nel comune in cui si ha la residenza, nella casa in cui si ha il domicilio o in cui si abita con continuità e periodicità.
- 2) Vi è l'obbligo nei locali pubblici, nei locali aperti al pubblico e in tutti gli esercizi commerciali di affiggere un cartello all'ingresso del locale con l'indicazione del numero massimo delle persone ammesse contemporaneamente nel locale, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
- 3) È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
- 4) Sono sospese le attività di piscine e palestre a eccezione di quelle che erogano servizi essenziali di assistenza o con presidio sanitario obbligatorio.
- 5) Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differenti.
- 6) Sono vietate le attività di sale da ballo, discoteche e locali assimilati; sono altresì vietate le feste nei luoghi chiusi e all'aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
- 7) Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

- 8) Nelle giornate prefestive e festive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi, edicole e vivai al loro interno.
- 9) Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
- 10) Gli istituti di scuola secondaria di secondo grado (ex scuole superiori) adottano la didattica a distanza per tutte le classi.
- 11) le attività di ristorazione (a titolo esemplificativo **bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie**) sono consentite:
 - con consumo al tavolo, dalle ore 5.00 e fino alle ore 18.00, con un massimo di 4 persone al tavolo, salvo che le persone non siano conviventi;
 - dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
 - la ristorazione con consegna a domicilio è sempre possibile, quella da asporto è praticabile fino alle ore 22.00;
 - la ristorazione negli alberghi e nelle altre strutture ricettive è consentita, senza limiti d'orario, purché sia svolta nei confronti dei propri clienti alloggiati;
 - continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- 12) È fortemente incoraggiata l'attuazione del lavoro agile, l'utilizzo delle ferie e dei congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

SPECIFICITÀ PREVISTE

SPOSTAMENTI VIETATI

- Divieto di spostamento dalle ore 22.00 del 31 dicembre alle ore 7.00 del 1° gennaio;
- dal 21 dicembre al 6 gennaio vietati gli spostamenti tra Regioni, anche per raggiungere le seconde case;
- il 25, 26 dicembre e il 1° gennaio vietati gli spostamenti tra comuni.

NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI

- dal 4 dicembre al 6 gennaio possono restare aperti fino alle ore 21.00;
- dal 4 al 15 dicembre, nei giorni festivi e prefestivi, sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi, edicole e vivai al loro interno.

HOTEL

- Rimangono aperti ma il 31 dicembre è consentita solo la consumazione di cibi e bevande in camera, vietata l'organizzazione di veglioni e cene.

SCUOLA

- dal 7 gennaio ricomincia, almeno per il 75%, la didattica in presenza nelle scuole superiori.

RIENTRI DALL'ESTERO

- Gli italiani che, per turismo, si troveranno all'estero tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, hanno l'obbligo di sottostare alla quarantena obbligatoria;
- i turisti stranieri che arrivano in Italia tra il 21 dicembre e il 6 gennaio devono sottostare alla quarantena obbligatoria.

**NORME VALIDE DAL 4 DICEMBRE NELLE ZONE DEL TERRITORIO NAZIONALI
CON ELEVATA GRAVITÀ E DICHIARATE AD ALTO RISCHIO
(scenario arancione, di rischio 3)**

Regioni attualmente interessate: Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria.

Ai presenti territori si applicano le norme dei territori di fascia gialla, con le specifiche e più stringenti disposizioni che seguono:

- 1) sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dalla Regione e dal comune di residenza se non motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono consentiti gli spostamenti necessari a garantire la didattica in presenza, se la stessa è consentita. Ci si può spostare tra comuni solo per svolgere un'attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune (**NECESSARIA AUTOCERTIFICAZIONE!**).
- 2) È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza e il transito sui territori chiusi qualora questo fosse necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni. (**NECESSARIA AUTOCERTIFICAZIONE!**).
- 3) Nelle giornate prefestive e festive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi, edicole e vivai al loro interno.
- 4) Le attività di ristorazione (a titolo esemplificativo **bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie**) sono sospese, tuttavia:
 - la ristorazione con asporto è consentita dalle ore 5.00 e fino alle ore 22.00;
 - sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, senza limiti di orario.

SPECIFICITÀ PREVISTE

SPOSTAMENTI VIETATI

- Divieto di spostamento dalle ore 22.00 del 31 dicembre alle ore 7.00 del 1° gennaio;
- dal 21 dicembre al 6 gennaio vietati gli spostamenti tra Regioni, anche per raggiungere le seconde case;
- il 25, 26 dicembre e il 1° gennaio vietati gli spostamenti tra comuni.

NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI

- dal 4 dicembre al 6 gennaio possono restare aperti fino alle ore 21.00;
- dal 4 al 15 dicembre, nei giorni festivi e prefestivi, sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi, edicole e vivai al loro interno.

HOTEL

- Rimangono aperti ma il 31 dicembre è consentita solo la consumazione di cibi e bevande in camera, vietata l'organizzazione di veglioni e cene.

SCUOLA

- dal 7 gennaio ricomincia, almeno per il 75%, la didattica in presenza nelle scuole superiori.

RIENTRI DALL'ESTERO

- Gli italiani che, per turismo, si troveranno all'estero tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, hanno l'obbligo di sottostare alla quarantena obbligatoria;
- i turisti stranieri che arrivano in Italia tra il 21 dicembre e il 6 gennaio devono sottostare alla quarantena obbligatoria.

**NORME VALIDE DAL 4 DICEMBRE NELLE ZONE DEL TERRITORIO NAZIONALI
CON MASSIMA GRAVITÀ E DICHIARATE AD ALTO RISCHIO
(scenario rosso, di rischio 4)**

Regioni attualmente interessate: Abruzzo, Campania, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d'Aosta

Ai presenti territori si applicano le norme dei territori di fascia gialla, con le specifiche e più stringenti disposizioni che seguono:

- 1) Sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dalla Regione e dal comune di residenza se non motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono consentiti gli spostamenti necessari a garantire la didattica in presenza, se la stessa è consentita. Ci si può spostare tra comuni solo per svolgere un'attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune (**NECESSARIA AUTOCERTIFICAZIONE!**).
- 2) È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza e il transito sui territori chiusi qualora questo fosse necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni. (**NECESSARIA AUTOCERTIFICAZIONE!**).
- 3) Sono sospese le attività di commercio al dettaglio sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali (che rimangono chiusi nei giorni festivi e prefestivi). Rimangono aperti i supermercati, le rivendite di beni alimentari di prima necessità, prodotti agricoli e florovivaistici.
- 5) Le attività di ristorazione (a titolo esemplificativo **bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie**) sono sospese, tuttavia:
 - la ristorazione con asporto è consentita dalle ore 5.00 e fino alle ore 22.00;
 - sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, senza limiti di orario.
- 6) Rimangono aperte le edicole, le tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. I centri estetici rimangono chiusi.
- 7) Rimangono aperte le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e la prima media; la seconda e la terza media, gli istituti superiori e le Università adottano la didattica a distanza.

SPECIFICITÀ PREVISTE

SPOSTAMENTI VIETATI

- Divieto di spostamento dalle ore 22.00 del 31 dicembre alle ore 7.00 del 1° gennaio;
- dal 21 dicembre al 6 gennaio vietati gli spostamenti tra Regioni, anche per raggiungere le seconde case;
- il 25, 26 dicembre e il 1° gennaio vietati gli spostamenti tra comuni.

NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI

- dal 4 dicembre al 6 gennaio possono restare aperti fino alle ore 21.00;
- dal 4 al 15 dicembre, nei giorni festivi e prefestivi, sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi, edicole e vivai al loro interno.

HOTEL

- Rimangono aperti ma il 31 dicembre è consentita solo la consumazione di cibi e bevande in camera, vietata l'organizzazione di veglioni e cene.

SCUOLA

- dal 7 gennaio ricomincia, almeno per il 75%, la didattica in presenza nelle scuole superiori.

RIENTRI DALL'ESTERO

- Gli italiani che, per turismo, si troveranno all'estero tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, hanno l'obbligo di sottostare alla quarantena obbligatoria;

- i turisti stranieri che arrivano in Italia tra il 21 dicembre e il 6 gennaio devono sottostare alla quarantena obbligatoria.

Devono essere adottati e utilizzati tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) quali mascherine, guanti, plexiglass, e tutte le procedure atte a limitare il contagio quali la sanificazione dei locali, l'utilizzo di prodotti sanificanti e igienizzanti, e simili. Rimangono vincolanti tutti i protocolli e le linee guida vigenti.

Tali disposizioni resteranno in vigore fino al 15 gennaio compreso, e potranno essere modificate e ulteriormente riviste a livello nazionale in senso maggiormente restrittivo.

A disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo

Cordiali saluti

Favaro servizi e consulenze s.r.l.